



Piazza Giovanni Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 82261 Fax 02 89200788
pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

**Comune
di Rozzano**
Città Metropolitana
di Milano

DECRETO N. 28 DEL 23/03/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: DECRETO DEL SINDACO SULL'INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E LE ATTIVITÀ DA RENDERE IN PRESENZA.

Il Sindaco

Visti:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario di contagio per l'insorgenza dell'epidemia da Corona virus;
- Il DL. 23 febbraio 2020 n°6;
- Il DPCM 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del DL. 23 febbraio 2020 n°6";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

Preso atto di quanto previsto:

- Dal DPCM dell' 11 marzo 2020 in vigore fino al prossimo 25 marzo 2020, il quale, all'articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), punto 6), stabilisce testualmente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";

- Dal decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, che, all'art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), tra l'altro, stabilisce:

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;

Visti altresì:

- l'ordinanza n° 514 del 21/3/2020 del Presidente della Regione Lombardia, in particolare il punto 5 del dispositivo relativo alle amministrazioni pubbliche che dispone la sospensione delle attività delle Amministrazioni Pubbliche fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.
- Il DPCM 22 marzo 2020;

Richiamata l'ordinanza n. 515 del 22.03.2020 del Presidente della Regione Lombardia ad oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: SOSPENSIONE ATTIVITA' IN PRESENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI SOGGETTI PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE NONCHE' MODIFICHE DELL'ORDINANZA N. 514 DEL 21/03/2020;

- Dato atto che con la propria deliberazione G.C. n° 45 del 6.03.2020 sono state approvate le linee guida per l'attivazione dello smart working per i dipendenti del Comune di Rozzano;

Preso atto:

- dell'attivazione per numerose postazioni professionali del Comune di Rozzano dell'istituto dello smart working che ha consentito la continuità amministrativa e garantito l'erogazione di tutti i servizi pubblici;
- Richiamate le proprie ordinanze sindacali:
 - n. 8 del 23.02.2020
 - n. 9 del 25.02.2020
 - n. 14 dell'11.03.2020
 - n. 15 del 12.03.2020
 - n. 16 del 13.03.2020
 - n. 17 del 19.03.2020

Ritenuto di dover immediatamente provvedere all'applicazione delle sopra elencate disposizioni, anche alla luce della Circolare n. 1/2020 e della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Acquisite le valutazioni del Segretario Generale e dei dirigenti per l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, nonché delle attività rientranti nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 146/1990

DISPONE

1. La sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le sedi del Comune di Rozzano, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990
2. si considerano servizi essenziali:
 - A) anagrafe, stato civile e servizio elettorale
 - B) igiene, sanità ed attività assistenziali con particolare riferimento ai servizi sociali rivolti alla popolazione con situazioni di fragilità ed over 65 e al servizio di consegna pasti caldi a persone bisognose
 - C) attività di tutela della libertà della persona e sicurezza pubblica
 - D) produzione e distribuzione dell'energia (teleriscaldamento) e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
 - E) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 - F) trasporti;
 - G) protezione civile;
 - H) tutela ambientale;
 - I) servizi informatici e di rete ICT
 - J) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020;
 - K) servizio comunicazione e CIRP
 - L) protocollo
 - M) servizi cimiteriali
 - N) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.

3. di privilegiare e consentire l'utilizzo dell'istituto dello smart working per tutti i dipendenti comunali, secondo la deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 6.03.2020;
4. Di consentire l'utilizzo del suddetto istituto del lavoro agile anche per i lavoratori addetti alle attività individuate come servizio pubblico essenziale, ovvero per le attività di pubblica utilità indifferibili se possibile garantire la completa erogazione di tali servizi in maniera qualitativa e quantitativa ottimale anche da remoto.
5. Di individuare le seguenti attività di pubblica utilità indifferibili da rendere in presenza:

ATTIVITA'	DIPENDENTI
POLIZIA LOCALE	TUTTI (esclusi gli amministrativi)
STATO CIVILE	due
UFFICIO MESSI	uno
FACILITY MANAGEMENT	uno
CIRP	tre
ECOLOGIA	uno
ANAGRAFE	uno

6. Il personale facente parte del Centro Operativo Comunale C.O.C., attivato con proprio decreto n. 26 del 12.03.2020, sia prontamente operativo e funzionante privilegiando le modalità comunicative e di incontro tramite videoconferenza, mail, telefono;
7. Tutti i restanti dipendenti, non contemplati nei precedenti punti o anche i dipendenti che, seppur coinvolti, non esauriscano, con le prestazioni loro richieste, il debito orario contrattuale, fruiscono di ferie pregresse nonché dei permessi, congedi, recuperi e banca delle ore, flessibilità dell'orario, rotazione e di altri analoghi istituti previsti dalla contrattazione collettiva e dallo stesso decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; esperite tali possibilità, ciascun dirigente potrà, motivatamente e con un proprio atto esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e non viene corrisposta indennità sostitutiva di mensa. Trova applicazione, anche per questi dipendenti, quanto previsto all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.);
8. Il personale che svolge servizi essenziali nella sede comunale, di cui al presente Decreto, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy); se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l'accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;

9. È obbligatorio che le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l'igiene delle mani utilizzando i detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all'interno dei servizi igienici);
10. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine;
11. Gli spostamenti all'interno delle sedi di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile;
12. L'accesso agli spazi comuni all'interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
13. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Per la sua concreta attuazione, dispongono il Segretario Generale, i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva competenza, compresa la divulgazione delle necessarie informazioni ai fruitori dei servizi comunali, la comunicazione del provvedimento stesso, a mezzo Pec, al Dipartimento della funzione pubblica e il suo invio, per informazione, ai soggetti sindacali, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005